**REPUBBLICA ITALIANA**

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - GALLIPOLI

***73014 GALLIPOLI (LE) Lungomare Marconi n. 1 – tel. 0833/266862***

**e_mail: cpgallipoli@mit.gov.it – PEC: cp-gallipoli@pec.mit.gov.it**

**sito web: www.guardiacostiera.gov.it**

# ORDINANZA N. 51/2025

## "Sicurezza Balneare"

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,
**VISTA:** la Legge costituzionale 18.10.2001 n.3 *"Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"*;
**VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112;
**VISTA:** la Legge Regionale 10.04.2015, n.17 recante "*Disciplina della tutela e dell'uso delle coste*";
**VISTA:** la nota Circolare n.120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n.DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
**VISTA:** la nota Circolare n.82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
**VISTO:** il Dispaccio n.31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";
**VISTA:** la nota Circolare n.34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";
**VISTO:** il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 01/09/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2022 avente per argomento "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne";
**VISTO:** il Dispaccio n.02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "*compatibilità tra attività nautiche: disciplina*";
**VISTO:** il Dispaccio n. M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) "*uniformità nella disciplina delle attività marittime*";
**CONSIDERATO:** che i litorali del Circondario Marittimo di Gallipoli sono costituiti in parte da coste basse sabbiose, con zone di mare prospicienti con fondali di limitata profondità, ed in parte da coste con scogliera bassa ed alta, con zone di mare prospicienti con fondali rocciosi di media ed elevata profondità, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
**VISTO:** il D.M. 12.12.1997, istitutivo dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo;
**VISTA:** l'Ordinanza n.36 in data 26.04.2018 avente ad oggetto: "*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.8 della Legge 08.07.2003, n.172, e succ.mod. e integrazioni, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli, che comprende i litorali tra la località "Casalabate" del Comune di Squinzano e la località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo;
**VISTA:** il "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Gallipoli*";;
**VISTE:** le Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
**VISTO:** il Dispaccio prot. n. 54363 in data 16.04.2025, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha fatto pervenire la direttiva prot. n. 0013384 in pari data del Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevede, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio;
**TENUTO CONTO:** della riunione di coordinamento con la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica;
**TENUTO CONTO:** degli esiti dei tavoli/riunioni di coordinamento avuti con i comuni costieri del Circondario Marittimo di Gallipoli e con le Associazioni di Categoria Balneari;
**TENUTO CONTO:** della nota a firma del Vicepresidente della Regione Puglia prot. 16860 in data 06/03/2024, avente ad oggetto "*Ordinanza di sicurezza balneare 2024. Disciplina dei piccoli natanti non a motore sotto costa*";
**CONSIDERATO:** che nel corso degli ultimi anni non sono stati registrati incidenti che abbiano coinvolto contemporaneamente bagnanti e natanti non a motore;
**CONSIDERATO:** che lungo il tratto di costa ricompreso nel circondario marittimo vi è un numero estremamente ridotto di corridoi di lancio, non idoneo a garantire una regolare fruizione degli specchi acquei per i natanti privi di propulsione meccanica e/o a vela;
**ATTESO CHE:** per il tipo di navigazione effettuata, per il numero di fruitori e per le velocità raggiungibili, i natanti privi di propulsione meccanica sono in quasi tutte le regioni italiane, anche in quelle che registrano le medesime affluenze della regione Puglia nel periodo estivo, liberamente impiegabili in qualunque area marittima, ivi compresa le zone di mare riservate alla balneazione;
**TENUTO CONTO:** che l'imposizione di un limite di navigazione comporta un aumento del gradiente di pericolo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, poiché repentini mutamenti meteorologici dello stato del vento e del mare, rendono in molti casi necessario il servizio di assistenza o di soccorso per gli occupanti di siffatte tipologie di natanti nel caso in cui si trovino a navigare oltre i limiti delle acque riservate alla balneazione;
**VISTA:** la nota della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica prot. n. 5244 in data 24.04.2024;
**PRESO ATTO:** che il divieto generalizzato, riportato nelle Ordinanza di Sicurezza Balneare precedenti all'anno 2024, rivolto a tutti i natanti a remi e similari, di navigare all'interno dello specchio acqueo riservato alla balneazione sia da considerarsi non proporzionato rispetto all'eventuale danno che tali unità potrebbero, in astratto, arrecare ai bagnanti, attesa anche la ridotta velocità cui gli stessi procedono;
**RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gallipoli, che comprende il territorio costiero compreso tra la località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo ed il limite della giurisdizione del Comune di Diso, estremi inclusi;
**RITENUTO OPPORTUNO:** modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza specifica nel settore;
**VISTA:** la vigente Ordinanza Balneare emessa dalla Regione Puglia, con la quale viene disciplinato l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;
**VISTA:** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 42/2024 emessa in data 24.04.2024;
**RITENUTO:** necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza "balneare" regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;
**VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

## O R D I N A

### ARTICOLO 1
### (Disposizioni generali)

**1.1.** La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Gallipoli (LE) compreso tra "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo ed il limite della giurisdizione del Comune di Diso, estremi inclusi.

**1.2.** Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, in materia di sicurezza della balneazione, si intende per stagione balneare il periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica del mese di settembre (compresa);

**1.3.** Rimane ferma la disciplina delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale stabilita con la vigente Ordinanza balneare della Regione Puglia, a cui si fa espresso ed integrale rinvio in ordine alle prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime e per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche disposizioni dettate per le strutture balneari e verso i Comuni costieri per i tratti destinati alla libera fruizione, oltre che per le attività balneari svolte da strutture turistico-ricreative su aree private, comprese quelle di noleggio attrezzature balneari.

**1.4.** I titolari di strutture balneari e/o attività similari ed i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

**1.5.** È fatto, pertanto, obbligo ai titolari di strutture balneari e/o attività similari ed ai Comuni, per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

### ARTICOLO 2
### (Zone di mare riservate alla balneazione ed obblighi di segnalazioni)

**2.1.** Nei giorni e negli orari determinati dall'Ordinanza della Regione Puglia, le zone di mare fino ad una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di **100 metri** dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.

**2.2.** In aggiunta alla fascia di mare riservata alla balneazione individuata nel comma 2.1 del presente articolo, allo scopo di garantire il primario interesse pubblico della sicurezza della balneazione e la tutela della pubblica incolumità, le zone di mare di seguito indicate, caratterizzate da una commistione tra attività nautiche e balneari sono riservate esclusivamente alla balneazione:

a) *Comune di Gallipoli*

zona di mare compresa tra le estremità interne dello "Scoglio del Campo" e dello "Scoglio dei Piccioni" e le perpendicolari portate dalle predette estremità verso la linea di costa della "Città Vecchia", meglio individuata nell'Ordinanza n. 115/2015 in data 13 ottobre 2015 la cui disciplina si intende integralmente riprodotta;

b) *Comune di Porto Cesareo*

zona di mare compresa tra lo stabilimento balneare denominato "Tabù" e l'isolotto antistante, nonché, secondo i termini fissati al successivo punto 2.3., gli specchi acquei circostanti gli altri isolotti posti ad una distanza di m. 500 dalla costa.

c) *Comune di Ugento*

- tratto di mare compreso tra l'imboccatura del porto - lato est – e la congiungente lo scoglio "La Terra" ed i successivi quattro scogli affioranti, posti a sud dello scoglio "La Terra";
- tratto di mare compreso tra la costa e lo scoglio denominato "Le Pazze".

Nelle predette zone di mare, di cui ai punti 2.2 lett. a), b) e c), ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canottini) e dei natanti a propulsione muscolare è vietato il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale.

**2.3.** I titolari delle strutture balneari e/o attività similari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione, le civiche Amministrazioni rivierasche per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare e di rimuovere al termine del periodo di cui al punto 2.1. per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione** saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione.

Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. I titolari/gestori delle strutture balneari e/o attività similari, le civiche Amministrazioni Comunali costiera per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento.

**2.4.** I concessionari/Titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto "*limite acque sicure*"). Il limite di tali acque sicure, **mt. 1,30 di profondità**, deve essere segnalato mediante l'apposizione di *galleggianti di colore bianco*, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici), le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi (il numero di gavitelli non dovrà essere comunque inferiore a **3 – tre**).

Si potrà derogare a tale obbligo solo qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia, provvedendo a posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

> **ATTENZIONE**
> **LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) – NON SEGNALATO**

**2.5.** A tutela della propria incolumità:

- i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri **3 (tre)**.
- chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.

**2.6.** Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato:

**2.6.1.** navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle propulse meccanicamente e/o a vela, quali quelle dotate di dispositivo "freewheeling", windsurf, kite-surf e moto d'acqua, pattini, mosconi e pedalò;

**2.6.2.** durante la condotta di piccoli natanti non propulsi meccanicamente, quali canoe, surf a remi (detti SUP – stand up paddle), natanti a remi tipo jole, eseguire condotte tali da mettere in pericolo i bagnanti;

**2.6.3.** caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;

**2.6.4.** esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di concessioni demaniali) ed in ottime condizioni di visibilità;

**2.6.5.** sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente;

**2.6.6.** sono esclusi dai suddetti divieti le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.

**2.7.** Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

### ARTICOLO 3
### (Zone di mare vietate alla balneazione)

**3.1.** La balneazione è permanentemente VIETATA:

**3.1.1.** nei porti;
**3.1.2.** nel raggio di 150 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
**3.1.3.** entro **metri 100** dalle scogliere frangiflutti in costruzione/in corso di sistemazione;
**3.1.4.** in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
**3.1.5.** fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di **metri 200**;
**3.1.6.** per un raggio di **metri 200** dalle navi alla fonda in rada;
**3.1.7.** all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
**3.1.8.** sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
**3.1.9.** nelle foci, nei canali e corsi d'acqua comunicanti con il mare;
**3.1.10.** nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
**3.1.11.** nella zona "A" di riserva integrale dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo;
**3.1.12.** in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
**3.1.13.** nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a diveto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti oltre che in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
**3.1.14.** nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.

**3.2.** È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di cost.

### ARTICOLO 4
### (Corridoi di lancio – disciplina della navigazione all'interno degli stessi)

**4.1.** L'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione come definita dal punto 2.1. da parte di qualsiasi tipo di unità navale propulsa meccanicamente e a vela, comprese quelle propulse con dispositivo "freewheeling", windsurf, kite-surf, moto d'acqua, pedalò e similari, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi..

Con riguardo alle caratteristiche dei corridoi di lancio si rimanda al "*Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli*". Si rammenta che all'inizio del corridoio lato mare e spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

> **ATTENZIONE**
> **"RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI"**
> **"DIVIETO DI BALNEAZIONE"**

Si rammenta altresì, che all'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. È fatto divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

Per le specifiche norme di comportamento da tenere all'interno dei "corridoio di lancio" si rimanda al contenuto dei Capi di cui al "*Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli*".

**4.2.** I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura delle Amministrazioni Comunali rivierasche.

### ARTICOLO 5
### (Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere)

**5.1.** I Titolari delle strutture balneari o ad esse assimilabili (es. solarium, giochi acquatici, ecc.), sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata (qualora permettano l'accesso al demanio marittimo e/o allo specchio acqueo riservato alla balneazione), nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica di settembre (compresa), devono sempre assicurare il servizio di salvamento dalle ore 09:00 alle ore 19:00, secondo le modalità indicate nel presente articolo. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un aggiuntivo, autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa regionale e sottoposto alla vigilanza dell'Asl competente per territorio.

**5.2.** Qualora una struttura balneare (sia che ricada su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata) intendesse operare ai fini della balneazione al di fuori del periodo di cui al precedente punto 1 e comunque nel periodo d'apertura facoltativo stabilito dalla Regione Puglia con l'Ordinanza balneare, dovrà assicurare il servizio di salvataggio nelle giornate prefestive e festive dalle ore 09:00 alle ore 19:00, mentre nei giorni feriali o nel caso di apertura per l'esercizio delle attività accessorie e diverse dalla balneazione, nel rispetto della stessa Ordinanza balneare della Regione Puglia, la struttura balneare non è tenuta a garantire un servizio di salvataggio ma ha comunque l'obbligo di:

- inoltrare apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Gallipoli indicando il periodo, l'orario di apertura e la relativa attività svolta;
- issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza;
- posizionare in prossimità di tutti gli accessi ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile e visibile lungo l'arenile, apposita cartellonistica in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

> **ATTENZIONE**
> **"BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**

In tal caso deve essere issata una bandiera rossa.

**5.3.** Il servizio di salvamento nelle spiagge libere è predisposto dai Comuni costieri, obbligatoriamente, nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio (compreso) e la terza domenica di settembre (compresa). Le Amministrazioni comunali potranno derogare all'obbligo di istituzione del servizio di salvamento, ovvero ai periodi sopra indicati, esclusivamente a seguito di una opportuna ed autonoma analisi del rischio che comprovi il basso rischio di incidenti in mare. Qualora, all'esito di detta analisi del rischio, le amministrazioni comunali, non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti dovranno, tempestivamente, provvedere ad informare la Capitaneria di porto di Gallipoli e la locale Autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica indicata al precedente punto 5.2., ben visibile agli utenti redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.

I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.

Inoltre si rammenta che il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicati al successivo punto 5.6. del presente articolo, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari e da strutture dedicate alla balneazione che insistono su area privata. I soggetti che eseguono dette attività, dovranno indicare all'Amministrazione comunale e all'Autorità Marittima l'esatta ubicazione della postazione, ovvero posizionarla nella posizione all'uopo individuata dalla civica amministrazione comunale. L'ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nelle spiagge libere discendente dalla presente ordinanza, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo (secondo quanto disposto dall'art. 6 della presente Ordinanza), ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.

**5.4.** Nei periodi di cui al precedente punto 5.1., i titolari di strutture balneari devono predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di salvataggio;

**5.5.** Nel caso in cui, nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari e/o attività similari siano posizionate **strutture di giochi acquatici (sia fissi che amovibili),** per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di porto di Gallipoli e all'Autorità Marittima competente per territorio.

**5.6.** Il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:

**5.6.1.** Una postazione di salvataggio ben visibile**, per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare**, sopraelevata di almeno **metri 1,60** (e non superiore ai **metri 2,00**) dal piano di spiaggia, del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere posizionata nel punto mediano del fronte mare di competenza tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno **un assistente bagnanti marittimo** munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza.

**5.6.2.** Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere perfettamente integro, funzionante e pronto all'impiego, il seguente materiale:

- un binocolo;
- un paio di pinne di misura idonea, quale dotazione individuale;
- un fischietto professionale;
- una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
- 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo *"rescue can"* (*c.d. baywatch*); tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
- un pennone posto in posizione ben visibile con le bandiere bianca, rossa e gialla, di cui si riportano i relativi significati:

**BANDIERA VERDE:** segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono favorevoli.

**BANDIERA GIALLA:** segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è attivo e che le condizioni meteomarine sono potenzialmente rischiose. In presenza di raffiche di vento vi è l'obbligo di chiusura degli ombrelloni. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che impediscano lo sfilamento;

**BANDIERA ROSSA:** segnala che la balneazione è sconsigliata o pericolosa per avverse condizioni meteomarine o in caso di assoluto impedimento (per cause di forza maggiore da rappresentare prontamente alla Capitaneria di porto di Gallipoli) al regolare espletamento del servizio di salvataggio. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari ed in capo al titolare della struttura balneare incorre l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.

- un megafono;
- due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono;
- un'unità a remi idonea al servizio salvataggio di colore rosso tipo moscone o pattino, recante, su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**". La stessa deve essere dotata di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente e pronta per l'impiego.

Si rammenta che la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.

**5.6.3.** In affiancamento, ma non in sostituzione dell'unità di cui sopra, previa formale istanza alla Capitaneria di porto di Gallipoli inviata per il tramite dell'Autorità Marittima competente per territorio, è consentito l'impiego di una tavola tipo "S.U.P. (Stand Up Paddle) - Rescue". Tale mezzo deve:

- essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
- essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale che in possesso del brevetto di assistente bagnanti;
- essere posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria;
- essere di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "SALVATAGGIO" o "RESCUE", deve essere dotato di apposito remo. Inoltre deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;
- il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'utilizzo di predetta unità viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti.

**5.6.4.** Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari ovvero i Comuni rivieraschi, in aggiunta al battello di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, previa formale istanza alla Capitaneria di porto di Gallipoli inviata per il tramite dell'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, **deve essere di colore rosso** e recare, su entrambi i lati, la scritta "**SALVATAGGIO**";
- la moto d'acqua dovrà essere provvista di polizza assicurativa, da allegare in copia all'istanza, che oltre a prevedere la copertura per responsabilità civile assicuri tutte le persone trasportate sul mezzo;
- la moto d'acqua deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
- oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale;
- la moto d'acqua deve essere dotata di:
  - barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
  - pinne;
  - coltello;
  - cima di traino con moschettoni;
  - stacco di massa di scorta;
  - fischietto;
  - torcia stagna;
  - strumento di segnalazione sonora;
  - apparato radio di comunicazione VHF marino;
  - dispositivo di retromarcia;
  - accelleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita un rescue-can/baywatch o rescue tube;
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio;
- sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.

È rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.

Resta comunque fermo l'obbligo per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo – marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

**5.6.5.** Ad integrazione di quanto sopra è data facolt